

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER L'ABRUZZO DI L'AQUILA

Ricorso ex art. 40 c.p.a.

**con contestuale richiesta di adozione di misura cautelare ed istanza di
notificazione per pubblici proclami**

per: **Vizzarri Milena**, nata a Aschaffenburg, il 24.8.1971, codice fiscale VZZMLN71M64Z112M, residente a Lanciano, in Contrada Serre n. 104, elettivamente domiciliata a Chieti, in Largo Barbella n. 6, presso lo studio dell'Avv. Enrico Raimondi, codice fiscale RMNNRC79L22C632V, che la rappresenta e difende con procura in calce al presente atto. Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata **avvocato.raimondi@pec.giuffre.it**;

ricorrente

contro: **Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Teramo**, in persona del legale rappresentante pro tempore, codice fiscale 00115590671, con sede a Teramo, alla Circonvallazione Ragusa n. 1;

resistente

e nei confronti di: **Leone Francesca**, nata ad Atri (TE), il 29.4.1982, residente a Penne (PE), in via San Rocco n. 47.

controinteressato

per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, dei seguenti atti:

- Deliberazione D. G. della Asl di Teramo n. 1418 del 2 agosto 2022 di ulteriore rettifica della graduatoria a seguito di pronunce del TAR;
- Deliberazione D. G. della Asl di Teramo n. 1287 del 30 giugno 2022 "*Rettifica deliberazione n. 946 del 17 maggio 2022 avente ad oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Operatori Socio Sanitari cat. B – livello economico Bs – Ruolo tecnico, per le esigenze delle Aziende UUSSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona-L'Aquila (codice concorso C17) ... Approvazione delle graduatorie di merito*";

- Nota Ausl 4 Teramo prot. n. 0066558/22 del 23/6/2022 di mancato accoglimento dell'istanza in autotutela avanzata dalla Sig.ra Vizzarri Milena;
- Deliberazione D. G. della Asl di Teramo n. 946 del 17 maggio 2022 di approvazione della graduatoria definitiva successivamente modificata;
- Del verbale della Commissione esaminatrice di valutazione dei titoli presentati dalla ricorrente;
- Della scheda di valutazione dei titoli nella parte in cui vengono attribuiti alla ricorrente 45,355 punti;
- Di ogni altro atto, antecedente, consequenziale e connesso, anche se non conosciuto, a quelli sopra richiamati lesivi degli interessi della ricorrente.

La ricorrente, così come rappresentata e difesa, espone quanto segue in

Fatto

- 1) La Asl 04 di Teramo, in esecuzione della deliberazione n. 2287 del 18.12.2019, successivamente rettificata con deliberazione n. 12 del 2.1.2020, ha indetto un concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di operatori socio-sanitari, cat. B livello economico BS – ruolo tecnico per le esigenze delle aziende sanitarie di Teramo, Avezzano-Sulmona-L'Aquila, Lanciano-Vasto-Chieti (doc. 1).
- 2) All'esito del concorso, infatti, la Asl avrebbe dovuto formare tre distinte graduatorie, ciascuna per ogni azienda sanitaria sopra indicata (doc. 1).
- 3) In particolare, per quanto è qui di interesse, i posti messi a concorso per le assunzioni presso la Asl di Lanciano-Vasto-Chieti sono complessivamente 162 (doc. 1).
- 4) Il relativo bando di concorso è stato pubblicato sul sito istituzionale della Asl di Teramo e per la sua partecipazione era obbligatoria l'iscrizione on line sul medesimo sito Internet (doc. 1).
- 5) L'art. 11 del bando (Valutazione dei titoli) prevede che, nella valutazione dei titoli, la *"commissione si dovrà attenere ai principi stabiliti nel DPR 27.3.2001, n. 220, in particolare nel combinato disposto degli artt. 8 e 11. I 40 punti per la*

valutazione sono così ripartiti: a. titoli di carriera, punti 20; titoli accademici e di studio: punti 5; pubblicazioni e titoli scientifici: punti 10" (doc. 1).

- 6) Per quanto attiene ai titoli di carriera, *"sono valutati i servizi resi presso le unità sanitarie nazionali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli artt. 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso (punti 1,200 per anno)" (doc. 1).*
- 7) L'art. 11, inoltre, prevede che *"il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria superiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio maggiorato del 10% di quello reso nel profilo relativo al concorso (punti 1,320 per anno)" e che "il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso (punti 0,600 per anno)" (doc. 1).*
- 8) La medesima clausola dispone che *"il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate è valutato per il 25% della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza con i punteggi di cui sopra" (doc. 1).*
- 9) Il punteggio, invece, da attribuire in base al curriculum deve tenere conto, tra gli altri criteri, dei servizi prestati nel profilo professionale messo a concorso ovvero in profili corrispondenti presso strutture private (doc. 1).

- 10) La sig.ra Vizzarri ha presentato, nelle modalità e nel termine prescritti dal bando, la propria domanda di partecipazione al concorso sopra indicato (doc. 2).
- 11) Nella relativa domanda, ella ha indicato tutti gli elementi richiesti e, in particolare, i titoli di studio, i servizi svolti durante la sua carriera e l'azienda presso la quale vorrebbe essere assunta, che è quella di **Lanciano-Vasto-Chieti** (doc. 2).
- 12) Ella ha indicato, in particolare, tra i servizi svolti presso privati:

- a. Dal 1.3.1999 al 30.11.2007, il rapporto di lavoro alle dipendenze della RSA Santa Rita, casa di cura convenzionata, per 36 ore settimanali, come operatore socio-assistenziale;
 - b. Dal 1.12.2007 al 22.9.2010, il rapporto di lavoro alle dipendenze della RSA Il Buon Samaritano, azienda privata, per 38 ore settimanali, come operatore socio-assistenziale;
 - c. Dal 23.9.2007 al 22.9.2014, il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'azienda privata Cooperativa Azzurra come operatore socio-sanitario e per 42 ore alla settimana;
 - d. Dal 1.1.2015 al 30.6.2015, il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'azienda privata Cooperativa Servizi Integrati come operatore socio-sanitario e per 26 ore alla settimana;
 - e. Dal 1.7.2015 al 27.6.2020, il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'azienda privata Cooperativa Sirio come operatore socio-sanitario e per 32 ore alla settimana (doc. 2).
- 13) Il 17.5.2022, con deliberazione n. 946, la Asl di Teramo ha approvato la graduatoria definitiva (doc. 3).
- 14) La ricorrente è risultata **al posto n. 1102** della graduatoria riferita alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, con la seguente valutazione: Titoli punti 1,105 - prova punti 44,25 – totale punteggio **45,355** (doc. 3).
- 15) La Vizzarri, quindi, ritenuta errata la valutazione effettuata dalla commissione, ha inoltrato, con l'assistenza dell'Avv. Anna Ida Piccirilli, una istanza di rettifica in autotutela della graduatoria pubblicata (doc. 4).
- 16) Secondo la lavoratrice, quindi, se la Asl avesse applicato correttamente i criteri previsti dall'art. 11 del bando di concorso, avrebbe dovuto vedersi riconoscere un punteggio totale di 55,850 punti, dal momento che avrebbe avuto diritto a vedersi riconosciuti 11,600 punti con riferimento ai titoli (doc. 4).
- 17) **Se la ricorrente avesse visto attribuirsi questo punteggio, si sarebbe trovata collocata al 35 posto e, quindi, in posizione utile alla sua futura assunzione.**

- 18) Il 23 giugno 2022, la Asl di Teramo, in riscontro all'istanza presentata dalla candidata, ha affermato che:
- a. I servizi prestati in qualità di operatore socio-sanitario presso il privato sono stati valutati come previsto dall'art. 11 del bando di concorso;
 - b. I servizi prestati, invece, come operatore socio-assistenziale non sono stati valutati in quanto non è profilo inferiore o corrispondente al profilo messo a concorso. Il profilo inferiore all'operatore socio-sanitario nelle aziende sanitarie è "operatore tecnico addetto all'assistenza";
 - c. Non è possibile rettificare, modificare o integrare la domanda di partecipazione (doc. 5).
- 19) Il 30 giugno 2022, tuttavia, l'Azienda sanitaria di Teramo ha ritenuto di rettificare la graduatoria già formata che è, quindi, divenuta definitiva dalla data di pubblicazione che coincide con il 1° luglio 2022 (doc. 6).
- 20) Le ragioni della rettifica sono esplicitate nelle pagine 67 e 68 della deliberazione e si trascrivono in questa sede: *"per mero errore materiale: 1) ai servizi presso di cura convenzionata nel profilo inferiore non è stato attribuito correttamente il punteggio previsto dal bando pari a 0,600 per anno; 2) ai sig.ri Di Prinzio Celeste, Di Palma Emilio e Marzo Ottavio, i servizi prestati con cooperative sociali presso RSA pubbliche o Ospedali pubblici – correttamente dichiarati nella sezione "altre esperienze presso PA" con l'indicazione della relativa struttura pubblica – sono stati valutati come servizi presso privati"* (doc. 6).
- 21) In tale graduatoria la ricorrente è sempre collocata al 1102 posto (doc. 6).
- 22) La Asl di Chieti ha avviato le procedure di reclutamento dei riservisti (doc. 7).
- 23) In base al ccnl del 7.4.1999, l'operatore tecnico addetto all'assistenza *"svolge le attività alberghiere relative alla degenza comprese l'assistenza ai degenti per la loro igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia e la manutenzione di utensili e apparecchiature"* (doc. 8).
- 24) Il ccnl cooperative sociali inquadra gli operatori socio sanitari e quelli socio assistenziali nel medesimo livello di inquadramento e, cioè, quello C (doc. 9).

- 25) Gli operatori socio assistenziali sono anche inquadrati, in ragione della loro competenza professionale, nel livello B, unitamente ad altre figure professionali quali l'addetto all'assistenza di base non formato (doc. 9).
- 26) Le competenze professionali degli operatori tecnici addetti all'assistenza sono assimilabili a quelle degli operatori socio-assistenziali del settore privato.
- 27) Dagli atti della commissione emerge che altri concorrenti, che hanno prestato la loro attività alle dipendenze della cooperativa Azzurra, si sono visti attribuire punteggi più elevati della ricorrente, in quanto considerati periodi di servizio svolti presso un'altra pubblica amministrazione. Ad esempio, Di Cola Silvana, che ha lavorato alle dipendenze delle stesse cooperative della ricorrente, è risultata 139esima, la sig.ra Tenaglia Giovanna è sesta ed ha due anni di servizio meno della ricorrente. Cecamore Giovanna è sessantesima ha gli stessi anni di servizio della ricorrente alle dipendenze. Dell'orefice Nicolò Maria è centocinquantacinquesima ed ha lavorato alle dipendenze delle cooperative appaltatrici di servizi meno anni della ricorrente, così come la sig.ra Ruzzi Gabriella collocata al posto 141.

Diritto

1. Violazione art. 6 legge n. 241 del 1990. Violazione dell'art. 11 del bando di concorso. Manifesta irragionevolezza della mancata valutazione del servizio prestato come operatore socio-assistenziale. Violazione dell'art. 3 Cost.

Con l'istanza presentata all'amministrazione, la ricorrente ha ricordato di aver *"svolto attività di Operatore Socio Assistenziale alle dipendenze della RSA Santa Rita in Santa Maria Imbaro, casa di cura accreditata per anni 8 e mesi 8 dal 1.3.1999 al 30.11.2007 con contratto a tempo pieno per ore 98 settimanali secondo l'art. 11 del Bando di gara il servizio prestato presso case di cure convenzionate o accreditate è valutato per il 25% della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza e con i punteggi di cui sopra. Per il servizio prestato presso la RSA Santa Rita la Vizzarri, pur prendendo a riferimento punteggio di 0,600 per anno, ha diritto a punti 1,300"*.

La Commissione, tuttavia, ha ritenuto di non procedere alla rettifica del punteggio attribuitele perché le mansioni di operatore socio-assistenziale non sono corrispondenti al profilo immediatamente inferiore a quello di operatore socio sanitario, rappresentato, invece, da quello di Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza.

La valutazione della commissione è errata, per una serie di motivi.

Le modalità di applicazione dei criteri adottate dalla Commissione determinano una intrinseca irragionevolezza della valutazione, oltre che a determinare, da un lato, una discriminazione tra concorrenti, dall'altro, lo "svuotamento" della funzione di un pubblico concorso.

La mancata valutazione dei servizi prestati come operatore socio assistenziale è stata giustificata alla luce di una lettura del ccnl di comparto, che, come visto, non annovera tale figura professionale, mentre prevede quella di operatore tecnico di assistenza nel livello di inquadramento inferiore a quello di oss.

Tuttavia, la Commissione non avrebbe dovuto limitarsi alla lettura del ccnl del comparto sanità, ma, perché abbia un senso la previsione di considerare i servizi prestati alle dipendenze di imprese private, la commissione avrebbe dovuto tenere in considerazione le mansioni effettivamente svolte nel periodo in cui la ricorrente ha lavorato come operatrice socio-assistenziale e valutare se esse fossero o meno riconducibili od accostabili alle mansioni svolte nel comparto pubblico.

La finalità del concorso, infatti, è quella di selezionare i lavoratori da assumere in ragione della loro professionalità. Ciò vuol dire che, al di là dei formalismi, la commissione avrebbe dovuto verificare se le mansioni di operatrice socio-assistenziale sono riconducibili a un livello di inquadramento inferiore di quello di operatore socio sanitario, sotto il profilo del contenuto professionale richiesto per lo svolgimento in concreto di quelle attività lavorative. A tal fine, la commissione avrebbe potuto prendere in esame declaratorie previste dalla contrattazione collettiva del settore privato, che descrivono sia i compiti affidati a questa figura professionale sia le competenze specifiche richieste per il loro svolgimento.

Sotto questo profilo si osserva che **limitarsi ad esaminare le declaratorie contrattuali del solo ccnl di comparto conduce ad una intrinseca**

irragionevolezza della valutazione. I sistemi di inquadramento professionale, infatti, sono differenti nel settore pubblico e nel settore privato. In quest'ultimo, vi è la figura dell'operatore socio-assistenziale. **Ciò vuol dire, seguendo l'iter motivazionale della commissione, che qualsiasi servizio prestato alle dipendenze di operatori privati non riconducibile all'inquadramento messo a concorso non è mai valutabile, non essendovi nel pubblico impiego la previsione della posizione professionale di operatore socio-assistenziale!!!!**

Tuttavia, nella misura in cui il bando ammette la possibilità di valutare i servizi resi alle dipendenze dei privati, la Commissione avrebbe dovuto effettuare la propria valutazione in ragione del sistema normativo che regola il relativo rapporto di lavoro. Il differente settore di attività – pubblico o privato – è stato già valutato in sede di definizione dei criteri, dal momento che per i servizi resi in favore di privati il punteggio è dimezzato, ma non annullato!

Se, quindi, la Commissione, come sarebbe stato suo dovere per evitare una intrinseca irragionevolezza nella valutazione, avesse effettivamente valutato i servizi in base alla contrattazione collettiva applicabile, si sarebbe resa conto che le mansioni di operatore socio assistenziale sono, a volte, equiparate a quelle degli operatori socio sanitari e, altre volte, considerata in un livello di inquadramento inferiore. Inoltre, la comparazione dei compiti tra gli operatori tecnici addetti all'assistenza con quelli tipici degli operatori socio assistenziali sono perfettamente sovrapponibili, sia in termini di professionalità richiesta sia in termini di funzioni organizzative.

Escludere, quindi, la valutazione del servizio prestato come o.s.a., oltre ad essere manifestamente irragionevole nella misura in cui la commissione è tenuta, in ragione del bando di concorso, a valutare i servizi resi per i privati, determina anche una disparità di trattamento tra i concorrenti. **Lavoratori, infatti, che hanno maturato un'esperienza professionale nel settore privato, per svolgere mansioni di operatore socio-assistenziale, si vedono privati di ogni tipo di valutazione al contrario di chi, invece, ha svolto mansioni di operatore tecnico addetto all'assistenza presso una struttura pubblica.** Tuttavia, in tal modo, la selezione non tiene conto dell'effettiva professionalità e non è idonea a selezionare i meritevoli all'assunzione, contrariamente a quella che è la funzione attribuita alle procedure concorsuali dagli stessi principi

costituzionali. Paradossalmente, un lavoratore che, per un solo anno, ha svolto le mansioni di operatore tecnico addetto all'assistenza, figura prevista solo nel settore pubblico, si vedrebbe riconosciuto un punteggio superiore a chi, per anni, ha svolto, come la ricorrente, mansioni di maggiore o equivalente valore professionale. Sotto questo profilo, è evidente la violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della nostra Costituzione.

Chiarito, quindi, che la Commissione avrebbe dovuto valutare i servizi prestati come OSA, rimane di capire qual è il punteggio che avrebbe dovuto essere attribuito alla ricorrente, in ragione della domanda presentata.

Nella domanda, la ricorrente ha indicato il servizio prestato, come operatrice socio assistenziale, presso la RSA di Santa Maria Imbaro, casa di cura convenzionata/accreditata) dal 1.3.1999 al 30.11.2007.

In questo caso, quindi, si applica la previsione secondo cui "il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo al concorso (punti 0,600 per anno)" e che quello prestato "presso case di cura convenzionate o accreditate è valutato per il 25% della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza con i punteggi di cui sopra".

Di conseguenza:

- a) I mesi in cui la ricorrente ha lavorato presso la RSA di Santa Maria Imbaro sono 92 e, cioè, sette anni e sei mesi;
- b) Un anno e nove mesi devono essere valutati come servizio prestato presso gli ospedali pubblici e, quindi, con un punteggio di 1,200 per anno;
- c) Gli altri anni, invece, devono essere valutati con un punteggio di 0,600 per anno.

Ciò significa che, solo con riferimento all'esperienza lavorativa alle dipendenze della RSA di Santa Maria Imbaro, la ricorrente avrebbe dovuto avere, **almeno**, un punteggio di 1,200 in base al criterio b) e uno di 3,55 in base al criterio c), per un totale di **4,850**.

2. Violazione art. 6 legge n. 241 del 1990. Violazione dell'art. 11 del bando di concorso. Violazione del principio di parità di trattamento e degli artt. 3 e 97 Cost. per il mancato accoglimento dell'istanza di rettifica in autotutela.

Nella medesima istanza sopra ricordata, la ricorrente ha osservato che *"dal 29.9.2010 al 27.6.2020 quindi per ben 9 anni e 9 mesi ha svolto attività di OSS alle dipendenze di cooperative presso la struttura ospedaliera F. Renzetti di Lanciano"* e di **aver errato nella compilazione della domanda laddove ha inserito nel quadro "Servizio presso privati" i periodi di lavoro alle dipendenze di cooperative ma presso Aziende Ospedaliere, mentre avrebbe dovuto inserire i dati in "Altre Esperienze presso P.A."**.

La Commissione, tuttavia, ha ritenuto di non poter valutare quanto affermato dalla ricorrente perché interpretata come una modifica o integrazione della domanda originaria.

Questa motivazione è palesemente illegittima. In realtà, **la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto, d'ufficio, valutare correttamente i titoli a prescindere dalla qualificazione offerta dalla candidata**, che, peraltro, ha dovuto utilizzare il percorso obbligato di compilazione telematica della domanda di partecipazione al concorso on-line. In proposito, è stato affermato che *"in materia di concorsi pubblici, l'Amministrazione ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ex art. 6 della l. n. 241 del 1990, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti. Tale obbligo di verifica e di controllo permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione al concorso sia presentata in modo informatizzato, atteso che se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali, può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente, non tanto per attribuire all'interessato un vantaggio di sua spettanza, quanto perché la procedura concorsuale è finalizzata a selezionare le migliori professionalità disponibili per realizzare il preminente interesse pubblico, che un errore di valutazione potrebbe pregiudicare"* (TAR L'Aquila, 1 aprile 2021, n. 172).

L'errore nel quale è incorsa la ricorrente, tra l'altro, è stato determinato dalla formulazione del bando di concorso, dal momento che la ASL n. 4 di Teramo non ha lì precisato se per "servizi resi "presso" altre pubbliche amministrazioni", si dovesse intendere servizi resi "in qualità di dipendente di" ovvero semplicemente "all'interno di".

La sig.ra Vizzarri è caduta in errore perché ha interpretato l'espressione "presso" come "in qualità di dipendente di", mentre l'Amministrazione procedente, soltanto con Deliberazione D.G. n. 1287 del 30 giugno 2022 ha chiaramente affermato che la suddetta espressione doveva essere interpretata come "all'interno di" una pubblica amministrazione.

La ricorrente, quindi, è stata indotta in errore dalla formula di concorso, che avrebbe dovuto precisare che per "i servizi resi presso altre pubbliche", suscettibile di differenti interpretazioni, si sarebbe dovuto intendere anche il lavoro svolto alle dipendenze di un appaltatore interno della P.A.

Secondo la giurisprudenza formatasi in materia, *"non può essere penalizzato il concorrente che sia stato indotto in errore, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione, dal negligente comportamento della PA che ha predisposto degli atti ambigui. Non può ricavarsi una conseguenza sfavorevole nei confronti del soggetto partecipante alla procedura selettiva dalla circostanza che la dichiarazione da questi resa sia stata indotta da una formulazione letterale ambigua della P.A. alla quale il concorrente si è attenuto. Di conseguenza, in presenza di dubbi sulla reale portata di quanto dichiarato, si rende necessaria una regolarizzazione della dichiarazione stessa mediante l'ausilio del soccorso istruttorio"* (TAR Roma, Lazio, 4 gennaio 2021, n. 17; nello stesso senso Consiglio di Stato, Sezione V, 29 aprile 2019, n. 2720).

In realtà, in base alla domanda, la Commissione avrebbe potuto valutare i servizi indicati come svolti alle dipendenze di un soggetto privato come servizi svolti presso la P.A. chiedendo alla ricorrente di precisare, se ce ne fosse stato bisogno, se le cooperative da lei indicate fossero o meno appaltatrici delle aziende sanitarie. La lavoratrice, infatti, ha precisato, pur inserendo i servizi nella "casella" errata, quali sono state le cooperative alle dipendenze delle quali ella ha lavorato e che si sono succedute tutte nell'appalto in essere con la Asl Lanciano-Vasto-Chieti. **La Commissione,**

quindi, avrebbero potuto rendersi conto – o chiedere di precisare - se quelle citate (Azzurra, Servizi Integrati, Sirio) sono tutte cooperative appaltatrici delle Asl, che hanno svolto la loro attività presso l’Ospedale di Lanciano, così come precisato dalla lavoratrice con l’istanza in autotutela più volte ricordata.

Il mancato accoglimento dell’istanza, inoltre, determina una violazione del principio di eguaglianza anche per un altro motivo.

Così come risulta agli atti della commissione, i lavoratori indicati nella parte in fatto hanno lavorato, così come presumibilmente anche altri, per un periodo inferiore alla ricorrente, alle dipendenze della cooperativa Azzurra, ma hanno ottenuto un punteggio maggiore della Sig.ra Vizzarri, pur trovandosi in una situazione per la quale avrebbero dovuto avere una valutazione di entità inferiore, in ragione dei minori anni di servizio.

Questa disparità di trattamento non può certamente giustificarsi per le modalità con cui quei candidati, evidentemente, hanno formulato la domanda di ammissione al concorso, appunto perché la Commissione ha il dovere di valutare, in concreto, il possesso dei titoli che i candidati abbiano indicato per essere oggetto di valutazione.

Tra l’altro, codesto TAR ha già avuto modo di esprimersi in proposito, accogliendo la domanda formulata dalla Sig.ra Francesca Leone e che ha determinato l’ulteriore rettifica della graduatoria con la deliberazione del 2 agosto 2022, anch’essa impugnata con il presente atto.

Se, pertanto, la Commissione avesse operato correttamente, in applicazione dei criteri previsti dal bando, avrebbe dovuto attribuire alla Sig.ra Vizzarri un punteggio pari 1,200 per anno di servizio alle dipendenze delle cooperative sopra indicate e, quindi, almeno pari a **5,100**, per i servizi resi a tempo pieno, così come correttamente richiesto con l’istanza di rettifica in autotutela che la commissione ha, illegittimamente, rigettato.

A questi, andrebbero aggiunti gli ulteriori punteggi, **pari a 5,200**, per i servizi svolti “dal 1.1.2015 al 30.6.2015 per sei mesi quando ha svolto attività di OSS alle dipendenze della Cooperativa “Servizi Integrati” con contratto a tempo parziale per 26 ore settimanali e dal 1.7.2015 al 27.6.2020 per quattro anni e undici mesi 11 ha svolto

attività di OSS alle dipendenze della Cooperativa "Sirio" con contratto per ore 32 settimanali".

Di conseguenza, la corretta valutazione dei servizi prestati presso le cooperative, proprio perché appaltatrici interne della Asl di Chieti, avrebbe attribuito alla ricorrente un punteggio di 10,300.

3) Violazione art. 6 legge n. 241 del 1990. Violazione dell'art. 11 del bando di concorso. Violazione del principio di parità di trattamento e degli artt. 3 e 97 Cost. per il mancato accoglimento dell'istanza di rettifica in autotutela.

Le considerazioni fino ad ora svolte hanno indotto la lavoratrice a presentare, come visto, una istanza di rettifica del punteggio, che, tuttavia, non le è stata accolta.

La richiesta avanzata dalla ricorrente in sede di autotutela è perfettamente legittima proprio alla luce della decisione dell'azienda sanitaria di rettificare, per lo stesso motivo, il punteggio attribuito ad altri candidati. Così come è stato allegato nella parte in fatto del presente ricorso, infatti, alcuni candidati hanno chiesto alla Asl di riesaminare i loro punteggi perché nonostante avessero indicato nella sezione "*altre esperienze presso la PA*" il servizio prestato alle dipendenze di cooperative sociali presso RSA pubbliche o ospedali pubblici, la Asl lo aveva valutato come servizio prestato presso i privati attribuendo, quindi, un punteggio inferiore. A parte il fatto che tale condotta conferma la correttezza di quanto si è già illustrato con riferimento ai poteri della Commissione di valutare autonomamente i titoli al di là della qualificazione offerta dai candidati e smentisce il provvedimento di rigetto dell'istanza in autotutela, la decisione di rettificare i punteggi soltanto ad alcuni candidati determina una evidente disparità di trattamento.

A parità di lavoro svolto – alle dipendenze di una RSA accreditata – la ricorrente si è vista attribuire punteggi con i criteri dei servizi alle dipendenze di privati, mentre altri, che pur avevano in tal modo qualificato la loro esperienza lavorativa pregressa, si vedono attribuire punteggi calcolati con il criterio, che attribuisce punteggi più elevati, di servizi prestati presso la P.A.

In estrema sintesi, la ricorrente si è vista attribuire 44,250 punti per la prova e soltanto 1,105 per i titoli posseduti. Per le ragioni fino ad ora esposte, sarebbe stato compito della Commissione verificare e valutare effettivamente le esperienze lavorative pregresse, con la conseguenza che avrebbe dovuto attribuire alla sig.ra Vizzarri punteggi ulteriori a quelli riconosciuti per i titoli posseduti.

In particolare, la Commissione avrebbe dovuto:

- a) attribuire 4,850 punti per il lavoro svolto nella qualifica inferiore presso RSA accreditate;
- b) attribuire 10,300 per i servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni alle dipendenze di società cooperative appaltatrici della Asl.

Il punteggio finale, pertanto, dovrebbe risultare 15,150 per i titoli e 44,250 per la prova espletata e, quindi, **59,400**, che rappresenta un punteggio che la colloca utilmente in graduatoria per essere assunta alle dipendenze della Asl di Lanciano-Vasto-Chieti. I posti messi a concorso per questa azienda sanitaria, infatti, sono 162. Se la ricorrente avesse visto attribuirsi un punteggio superiore a 56,00 si sarebbe già trovata in una posizione che le attribuirebbe certamente il diritto alla futura – e imminente – assunzione alle dipendenze della Asl 02. Se si osserva la graduatoria, infatti, **il posto 96 è ricoperto da chi ha avuto una valutazione complessiva di 56 punti, inferiore a quella a cui ha diritto, a seguito di corretta applicazione dei criteri contenuti nel bando, la Sig.ra Vizzarri.**

Si deve aggiungere, infine, che l'art. 11 del bando consente alla Commissione di attribuire ai candidati fino a due punti per il curriculum vitae. Di conseguenza, anche se alcuni dei servizi prestati non fossero – ma non si vede come – valutabili in base ai criteri sopra indicati, la ricorrente, in ragione di una esperienza ventennale nel settore socio-sanitario, avrebbe dovuto vedersi riconosciuti i due punti previsti per la valutazione complessiva del curriculum.

A tale proposito, a conferma di un ulteriore violazione del principio di parità di trattamento, si osserva che a seguito del provvedimento giurisdizionale emanato su ricorso della Sig.ra Leone, la Asl, con la delibera del 2 agosto, in ottemperanza all'ordine

del Tribunale Amministrativo, ha ritenuto di attribuire due punti alla candidata alla luce di esperienze professionali perfettamente equiparabili a quelle della odierna ricorrente.

Istanza cautelare ai sensi degli artt. 55 e 56 c.p.a.

Le considerazioni fino ad ora svolte consentono di richiedere l'adozione delle misure cautelari che saranno ritenute necessarie per evitare il grave pregiudizio che la ricorrente potrebbe subire nell'attesa della decisione nel merito della controversia.

Nel nostro caso, sussistono sia il *fumus boni iuris* sia il *periculum in mora*.

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi di ricorso sopra dedotti. Sono evidenti, infatti, gli errori compiuti dalla Commissione, che hanno indotto la stessa Asl a rettificare la graduatoria già formata. **Peraltro, così come ricordato, anche codesto Tribunale ha avuto modo, in occasione di altri procedimenti, di censurare, sebbene in sede cautelare, l'operato della Asl e per motivi che in parte coincidono con quelli a fondamento della presente impugnazione.**

Il *periculum in mora*, inoltre, è comprovato dal fatto che, come emerge dalla documentazione allegata, la Asl di Lanciano-Vasto-Chieti ha avviato le chiamate per le sottoscrizioni dei contratti di lavoro dei cd. riservisti.

Un provvedimento cautelare che ordini all'amministrazione precedente di rettificare il punteggio con il relativo avanzamento in graduatoria della ricorrente eviterebbe il danno derivante dall'assenza di chiamata al lavoro ovvero da una chiamata ritardata, che arriverebbe soltanto all'esito del presente giudizio, quando, peraltro, il proprio posto di lavoro sarebbe già occupato da un altro lavoratore. Inoltre, atteso che la prima udienza in Camera di Consiglio utile dinanzi al TAR adito verrebbe fissata in epoca successiva alle **imminenti** assunzioni, sarebbe necessaria anche l'adozione di un decreto cautelare monocratico inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a. che, già da ora, possa assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso. Nel caso in esame, infatti, sussiste certamente il presupposto dell'estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, che sarà celebrata, inevitabilmente, nel periodo successivo all'immissione in ruolo di coloro che, illegittimamente, si trovano in posizione utile in graduatoria.

La delibera della Asl 02 Lanciano-Vasto-Chieti del 28 luglio 2022, infatti, dimostra che quell'azienda sanitaria sta procedendo ad assumere attingendo alla graduatoria formata dalla Asl di Teramo e che, come visto, dovrà essere annullata per le ragioni che sono state fino ad ora esposte.

Istanza di notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41 c.p.a.

Il presente ricorso è stato notificato ad un controinteressato ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., individuato a seguito della pubblicazione, da parte della Asl, di atti processuali. La notificazione del presente ricorso nei modi ordinari, tuttavia, si rivela particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, che coinciderebbe con tutti i concorrenti collocati ai posti che precedono la ricorrente in graduatoria, che sono circa un migliaio.

Di conseguenza, si reputa necessaria la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso sul sito istituzionale della ASL procedente.

Per le ragioni sopra esposte, in fatto e in diritto, la sig.ra Vizzarri Milena, nata a Aschaffenburg, il 24.8.1971, codice fiscale VZZMLN71M64Z112M, residente a Lanciano, in Contrada Serre n. 104, così come rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il TAR adito:

- a) **in rito:** disporre che la notificazione del presente ricorso sia effettuata per pubblici proclami mediante pubblicazione sul Sito Istituzionale dell'Amministrazione resistente;
- b) **in via cautelare:** sospendere l'efficacia esecutiva degli atti impugnati ovvero adottare la misura cautelare più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, anche mediante decreto monocratico inaudita altera parte;
- c) **nel merito:** accogliere il ricorso e per l'effetto annullare gli atti impugnati nella parte in cui la ricorrente è collocata al posto 1102 della graduatoria ASL Lanciano-Vasto-Chieti, con un punteggio complessivo di 45,355, in luogo di un complessivo di 59,400, o quell'altro, comunque superiore a 56,00, che sarà ritenuto di giustizia, con la relativa collocazione in graduatoria.
- d) **in via istruttoria:** acquisire gli atti e i documenti come da separato indice.

Raimondi & Savini

Via Raffaello Sanzio n. 45 – 65124 PESCARA (PE)
Largo Costantino Barbella n. 6 – 66100 CHIETI (CH)
studiolegaleraimondisavini@gmail.com

Con vittoria di spese e compensi professionali.

Ai sensi degli artt. 9 e 13, commi 3 e 6 bis, D.P.R. 30 maggio 2022, n. 115, si dichiara che la presente controversia verte in materia di accesso al pubblico impiego ed ha valore indeterminabile e che il contributo unificato è di € 325,00.

Chieti-L'Aquila, 8 agosto 2022.

Avv. Enrico Raimondi

